



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA DIRIGENZIALE AFFARI GENERALI

n. 118/2025 del 09/07/2025

OGGETTO:

**VIA CIALDINI - ULTIMO TRATTO - SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI ZONA
CENTRO CAUSA LAVORI IN VIA SAN FILIPPO**

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n.117/2025 con la quale è stata regolamentata la circolazione e la sosta in via San Filippo per l'allestimento del cantiere edile funzionale ai lavori di ristrutturazione della ex Chiesa di San Filippo Neri a partire dal 14/07/2025 fino al 15/11/2025, a seguito del quale non saranno più utilizzabili gli stalli di sosta a pagamento presenti nell'area antistante la chiesa;

Preso atto che, a seguito del rilascio della autorizzazione temporanea di suolo pubblico concessa dal SUAP n. 67/2024, a decorrere dal 02/01/2025 è stata vietata la sosta nel primo tratto di via San Filippo per l'allestimento di un altro cantiere edile di ristrutturazione di un'abitazione ivi presente;

Considerato che la mancata disponibilità dei predetti parcheggi, rende particolarmente problematica la sosta per i residenti del centro storico soprattutto per coloro che sono in possesso dell'autorizzazione annuale per la sosta;

Vista la richiesta della Sindaca dr.ssa Michela Glorio inviata tramite mail in data 08/07/2025, con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato che intende far fronte all'attuale oggettiva situazione di disagio dei residenti/dimoranti della zona limitrofa a via San Filippo consentendo ai titolari di permessi di sosta "zona centro" di poter usufruire in via esclusiva dei parcheggi presenti in via Cialdini, tratto a monte;

Ritenuto opportuno, pertanto, per le finalità indicate in premessa, vietare la sosta negli ultimi 5 parcheggi di via Cialdini, prima dell'intersezione con via Leonetta, e riservarli unicamente ai residenti muniti del permesso "zona centro" regolarmente rilasciato dal Comune per l'anno 2025, previa apposizione della prescritta segnaletica;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Richiamato il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visti gli artt. 4,5, 6, 6bis, 7 della Legge n. 241/1990;

Richiamato l'art. 107, c. 5°, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. sull'Ord. degli Enti Locali;

Visto il decreto dirigenziale, Prot. Gen.le dell'Ente 34082 del 01.10.2024, emanata dal Dirigente ad interim del Dipartimento Affari Generali Dott. Mauro Sopranzetti, con la quale sono state conferite al Comandante della Polizia Locale, Dott. Daniele Buscarini, deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17 L. n. 165/2001, tra le quali l'adozione di determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti al Settore Polizia Locale.

ORDINA

Dal giorno 11.07.2025 al giorno 31.12.2025 e comunque fino al termine dei lavori indicati in premessa, in via Cialdini, negli ultimi cinque stalli prima dell'intersezione con via Lionetta, la sosta e' vietata ad eccezione dei veicoli dei residenti in possesso del permesso di sosta "zona centro" regolarmente rinnovato, con obbligo di esposizione del titolo autorizzatorio.

La Osimo Servizi S.p.A. è incaricata del posizionamento della **segnaletica temporanea** con congruo anticipo prima dell'esecuzione e/o comunque sempre prima delle 48 ore previste dall'art. 6 comma 4 lettera f) del Nuovo Codice della Strada e mantenuta per tutto il periodo visibile e ben collocata nella **via sopra indicata**. Se la segnaletica non verrà collocata in sito entro i termini di cui sopra e/o mantenuta per qualsiasi motivo, non potrà essere applicata la disciplina del Nuovo Codice della Strada.

Al termine della validità della presente ordinanza qualora non pervengano proroghe, i segnali stradali all'uopo utilizzati dovranno essere rimossi tornando ad essere valida la precedente regolamentazione.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di vigilare costantemente sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni su lavoro, sarà a carico dei singoli partecipanti alla manifestazione restando il Comune di Osimo e il suo personale completamente sollevato ed indenne.

A norma dell'Art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.vo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Regione Marche; in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'Art. 9 del DPR n. 1199/1971.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Osimo per 15 giorni.

IL VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Comm.rio Danilo Vescovo

*Istr. Amm.vo Polizia Locale
Dr.ssa Graziella Feliziani*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Osimo, 09/07/2025

Il Responsabile del procedimento
Danilo Vescovo

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Danilo Vescovo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.